



COMUNE DI ANDRATE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 19

del Responsabile del Servizio Amministrativo

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023, PER MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA – CIG.BD4C644AA6

Andrate, 09/10/2026

Det. 19/2026 : AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023, PER MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA – CIG.BD4C644AA6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il Decreto n. 10 del 22 luglio 2024 del Sindaco di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e dei suoi organismi;

Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Premesso che si rende necessario rifornire la scuola primaria del materiale di consumo per il funzionamento del fotocopiatore;

Ritenuto necessario l'acquisto del materiale suddetto;

Ritenuto di:

- individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela, possedendo i requisiti previsti dall'"Allegato 1.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;
- individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023, nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di piccoli operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla"*

stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'importo di spesa, la specificità e tipologia della fornitura, è stato ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto individuando nella ditta S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze amministrative anche in considerazione del fatto che il professionista medesimo ha dato la propria disponibilità alla sua immediata fornitura;

Visto quindi il preventivo di spesa, richiesto e presentato nella ditta S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022 che così recita:

KIT 4 COLORI cod. 1280XL Euro 102,00 + IVA

Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023, il servizio in oggetto a S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche formali e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta suddetta;

Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022;

Considerato che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra o sottosoglia, devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- con successivo comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 fino al 30 settembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con successivo comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2024 fino al 30 giugno 2025 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con ulteriore comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 viene comunicata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'autorità per: gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro – per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice CIG: BD4C644AA6;

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere

alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti l'art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136, così come modificati dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il bilancio di previsione 2026/2028, approvato con atto del C.C. n. 20 del 15.12.2025 e le successive variazioni;

Accertato che la spesa, conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

di approvare il preventivo presentato dalla ditta S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022 per la fornitura di materiale di consumo per la stampante multifunzione in uso agli uffici comunali;

di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, dalla ditta S.PE.GI S.n.c. di Massimo Pellone e Marco Dentello con sede in Corso Fiume n. 38 – 13100 VERCELLI – P.IVA 01710860022 per un importo complessivo per il di Euro 124,44 (di cui Euro 102,00 quale imponibile ed Euro 22,44 IVA al 22%) e che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente BD4C644AA6;

di impegnare e imputare la somma complessiva di Euro 124,44,96 IVA compresa a carico del bilancio 2026/2028 - alla Missione 04.02.1.103 – Cap. 1366/99 "Scuola primaria – acquisto beni" – Esercizio finanziario 2026;

di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela, possedendo i requisiti previsti dall'"Allegato 1.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;

di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023, nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela;

di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

- l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale di consumo per il fotocopiatore in uso alla scuola primaria;
- il valore economico del servizio è pari a Euro 124,44 IVA compresa come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e trasmissione al creditore mediante pec;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute anche nell'offerta presentata;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;

di precisare inoltre che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e s.m.i. e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione.

di dare atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, ai sensi delle normative emanate e vigenti in materia, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull'Albo pretorio digitale comunale, anche sul sito informatico istituzionale alla sezione "trasparenza Amministrativa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

CHIAVETTO Manuela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Andrate, li 09/10/2026

Il Segretario Comunale
COSTANTINO Dott. Giuseppe